



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

PROPOSTA DI LEGGE

**Norme per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in
agricoltura, per l'emersione del lavoro irregolare e la tutela delle vittime**

A iniziativa del Consigliere

Raffaele Aveta

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo sfruttamento lavorativo e il caporalato in agricoltura ledono la dignità delle persone e alterano la concorrenza a danno delle imprese che rispettano le regole. La stagionalità delle lavorazioni, le difficoltà di accesso al collocamento regolare e la dipendenza da intermediari per il trasporto e l'alloggio possono accrescere la vulnerabilità dei lavoratori e ostacolare l'emersione degli abusi.

La proposta di legge interviene su queste condizioni attraverso strumenti di competenza regionale, in conformità alla legge 29 ottobre 2016, n. 199. Collega la programmazione delle politiche agricole, del lavoro e dell'inclusione sociale alla tutela delle vittime e alla valorizzazione delle imprese regolari, assumendo come ambito di applicazione le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Un elemento qualificante è l'introduzione di indici regionali di coerenza della manodopera, che consentono di confrontare il fabbisogno di lavoro delle imprese con la manodopera regolarmente impiegata e di utilizzare tale verifica nell'accesso ai benefici regionali. La metodologia considera le caratteristiche produttive e territoriali e le circostanze che incidono sull'effettivo fabbisogno, assicurando il contraddittorio con l'impresa. A questo strumento si affiancano obblighi di trasparenza sugli appalti e sulle esternalizzazioni delle attività finanziate.

La proposta rafforza inoltre il ruolo dei Centri per l'impiego e integra gli strumenti digitali regionali per facilitare l'incontro regolare tra domanda e offerta di lavoro. Il coordinamento è affidato al Tavolo regionale già esistente e a un Piano rinnovato ogni tre anni, predisposto con la collaborazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

La tutela delle persone comprende servizi di prossimità, trasporti accessibili, accoglienza abitativa diffusa e percorsi di accompagnamento all'autonomia. L'assistenza alle vittime è accessibile anche senza denuncia, ferme le condizioni statali per le specifiche misure di protezione. La mediazione linguistica e culturale e l'attenzione alle esigenze delle lavoratrici accompagnano l'attuazione dell'intera legge.

La proposta si compone di dodici articoli.

Sono anzitutto definiti l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione della legge. La prevenzione dello sfruttamento è collegata alla rimozione delle condizioni di vulnerabilità e al sostegno delle imprese regolari. Sono assicurati i necessari servizi di mediazione per i lavoratori migranti e prevista una specifica attenzione alle lavoratrici nella programmazione e nell'attuazione degli interventi, con riguardo a discriminazioni, violenze, molestie sessuali, parità di accesso al lavoro e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (**articolo 1**).



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Il Tavolo regionale di contrasto al caporalato assume il ruolo di sede permanente di concertazione, coordinamento e monitoraggio, con riunioni almeno semestrali. Concorre alla predisposizione del Piano e alla valutazione dei risultati e analizza i fabbisogni di manodopera e di servizi in raccordo con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. La partecipazione è gratuita (**articolo 2**).

La programmazione è affidata al Piano regionale, approvato entro centottanta giorni e rinnovato ogni tre anni, sentito il Tavolo e previo parere delle commissioni consiliari competenti. Il Piano individua interventi, soggetti attuatori, costi, fonti di finanziamento, tempi e indicatori di risultato. Comprende servizi itineranti dei Centri per l'impiego e unità mobili multidisciplinari per il contatto diretto con i lavoratori e l'accesso ai servizi nei territori a maggiore rischio (**articolo 3**).

Nell'ambito del SILF sono attivati elenchi telematici volontari e un servizio digitale multilingue per raccogliere disponibilità lavorative, fabbisogni delle imprese e offerte di lavoro, rendendo conoscibili le condizioni contrattuali e gli eventuali costi di trasporto e alloggio. I Centri per l'impiego assicurano l'assistenza, affiancati dai soggetti individuati dalla legge, che possono operare anche su delega. Sono previsti il raccordo con i sistemi informativi pubblici e la tutela dei dati personali. L'iscrizione è gratuita, non costituisce graduatoria né attribuisce un diritto automatico all'assunzione (**articolo 4**).

Gli indici regionali di coerenza della manodopera sono definiti entro centottanta giorni, con una metodologia elaborata previo confronto con le organizzazioni rappresentative. Il fabbisogno è valutato considerando colture, cicli produttivi, meccanizzazione e fattori climatici e sanitari, computando anche la manodopera impiegata in esternalizzazioni documentate. La soglia minima di coerenza è fissata al 95 per cento, con ammissione di scostamenti oggettivamente giustificati. La verifica annuale può incidere sui benefici regionali soltanto all'esito del contraddittorio; lo scostamento non costituisce di per sé prova di irregolarità o sfruttamento (**articolo 5**).

Sono promossi trasporti dedicati o a chiamata e adeguamenti temporanei del trasporto pubblico, coordinati con luoghi e orari delle lavorazioni. Gli interventi abitativi comprendono il recupero del patrimonio immobiliare e soluzioni temporanee e diffuse, privilegiando l'integrazione nel tessuto sociale e urbano e l'accessibilità ai servizi. La Giunta disciplina gli standard, la durata degli obblighi di destinazione degli immobili finanziati e il recupero dei contributi in caso di inosservanza (**articolo 6**).

La presa in carico delle vittime è coordinata da una struttura regionale responsabile, che valuta le segnalazioni e individua un referente unico per ciascuna situazione. I percorsi comprendono accoglienza urgente, assistenza sociale, sanitaria, psicologica e legale, formazione e accompagnamento al lavoro, anche in raccordo con i centri antiviolenza. L'accesso all'assistenza non dipende dalla denuncia o dalla collaborazione giudiziaria, ferme le condizioni previste dalla normativa statale per le specifiche misure di protezione (**articolo 7**).



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

L'accesso ai benefici regionali è subordinato alla regolarità contributiva e assicurativa, all'applicazione della contrattazione collettiva e al rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. Sono introdotte premialità per l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, l'utilizzo dei servizi pubblici, livelli di coerenza superiori alla soglia minima e interventi a favore dei lavoratori. Sono disciplinati sospensione, revoca e recupero dei benefici, previo contraddittorio e nel rispetto della normativa europea e statale (**articolo 8**).

Le imprese beneficiarie comunicano gli appalti e le esternalizzazioni delle attività finanziate, indicando affidatario, lavorazioni, manodopera, contratto collettivo e costo del lavoro. La documentazione consente il computo della manodopera negli indici e la valutazione delle anomalie ai fini dei benefici regionali, con possibilità di trasmissione agli organi competenti per le autonome verifiche (**articolo 9**).

La Giunta presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attuazione della legge, con il contributo del Tavolo. Il monitoraggio riguarda servizi, persone prese in carico, applicazione degli indici e gestione dei benefici, dando distinta evidenza ai risultati relativi alle lavoratrici (**articolo 10**).

È istituito un Fondo regionale con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, per complessivi 4,5 milioni. Un milione annuo è destinato alle spese correnti e 500.000 euro agli investimenti per l'accoglienza abitativa. La disposizione individua la copertura nel bilancio regionale e promuove l'integrazione delle risorse europee, nazionali e locali (**articolo 11**).

È infine prevista l'entrata in vigore della legge nel termine ordinario, ossia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (**articolo 12**).